

R.G.n. 232-1/2025 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Sentenza di omologazione ex art. 70 C.C.I.I.

Il GD

- visto il ricorso e la relativa proposta di piano ex art. 66-67 C.C.I.I. depositato nell'interesse di Camporeale Antonio e Spadavecchia Anna Maria, con piano rateale volto al pagamento di complessivi € 30.275,39 prevedendo una provvista mensile pari a € 450,00 per 67 mensilità e una ultima rata di € 547,95;
- esaminati gli atti ed osservato che sono state espletate le formalità ex art. 70, co. 1-3 CCII;
- considerato che i ricorrenti:
 - a) sono persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipo regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto cod. civ., per i debiti estranei a quelli sociali;
 - b) sono in stato di sovraindebitamento ed hanno agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
 - c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle proposte;
 - d) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; inoltre i ricorrenti hanno fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista resa dall'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70, co. 7, C.C.I.I. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- dato atto della rituale integrazione del contraddittorio e rilevato che, alla stregua della relazione dell'OCC, entro il termine di legge il creditore Pop NPLs 2010 S.r.l., a mezzo della mandataria Prelios Credit Solutions, ha presentato osservazioni non sufficienti alla reiezione della domanda di omologa giacché:
 - il credito vantato, seppure nato ipotecario, una volta venduto all'asta il bene ipotecato e riscosso il relativo prezzo, non può che degradare – per la parte incapiante – al rango di chirografario;
 - la condotta del Camporeale nell'aggravamento del proprio indebitamento appare al più caratterizzata da colpa lieve, tenuto conto delle sopravvenienze familiari (decesso nel 2019 del genitore del ricorrente, sig. Camporeale Saverio, che aveva sempre offerto un supporto



economico) lavorative (mutamento del contratto di lavoro in part time, con contrazione della retribuzione, per un certo periodo, nonché il successivo cambio di datore di lavoro), di salute che lo stesso fronteggiava già a partire dal 2019 (

Policlinico di Bari), nonché della dismissione in procedura esecutiva dell'unico immobile di proprietà del ricorrente al prezzo esiguo di € 24.500,00 – a fronte della stima di € 101.935,00 – con credito del creditore fondiario rimasto incapiente per € 365.233,23, quota del tutto preponderante del passivo della presente procedura familiare;

- l'alternativa della liquidazione controllata non sarebbe maggiormente soddisfacente per la massa dei creditori; in dettaglio, i ricorrenti sono sprovvisti di beni immobili; l'unica retribuzione, di € 2.800,00 netti, è quella del sig. Camporeale Antonio; orbene, in caso di liquidazione controllata dei beni, l'art. 268, co. 4, CCII recita: *“Non sono compresi nella liquidazione: b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*; nel caso in parola farebbe parte del patrimonio attivo della procedura concorsuale lo stipendio di Camporeale Antonio, decurtata la quota necessaria al mantenimento; applicandosi quale parametro per la determinazione della somma occorrente per il mantenimento, alla stregua di quanto disposto dall'art. 283 co. 2, CCII, il criterio soglia dell'importo dell'assegno sociale (oggi pari ad €.546,24 per 13 mensilità; ripartito in 12 mensilità è pari a €.591,76), aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella all. 1 del d.p.c.m. 5.12.2013 n. 159 (cioè in base al numero dei componenti il nucleo familiare, escluso il figlio maggiorenne occupato e non residenti coi genitori); in altri termini, €.887,64, ossia l'assegno sociale 2026 già aumentato della metà, x 2,46, parametro corrispondente a 4 componenti del nucleo familiare, il prodotto è pari ad almeno € 2.180,00 (tenuto conto che il nucleo deve sostenere il canone di locazione per l'abitazione). Considerato che la retribuzione mensile complessiva dagli stessi percepita è pari a € 2.800,00, ogni mese risulta – in via del tutto affidabile – compresa nella liquidazione controllata l'importo complessivo di retribuzione di € 620,00. Tale importo va moltiplicato per dodici mesi e per la durata di legge della procedura concorsuale (tre anni); in sintesi, la quota di retribuzione che nel triennio ridonderebbe a favore della massa dei creditori è pari a complessivi € 22.320,00, circa; né gli autoveicoli di risalente immatricolazione di titolarità dei membri del nucleo familiare sarebbero idonei ad incrementare in via significativa il valore di liquidazione;

ritenuto, per quanto innanzi, che il piano proposto possa essere omologato;

ritenuto infine che le spese di lite possano essere compensate, alla stregua della natura del giudizio di cui trattasi;

PTM



- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto *ex art.* 66-67 ss. CCII, da Camporeale Antonio e Spadavecchia Anna Maria, come integrato con nota di deposito del 24/02/2026;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio della ricorrente, e che quelle iniziate siano dichiarate improseguibili;
- 3) dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
- 4) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile o non sia possibile modificarlo;
- 8) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista nominato dall'OCC, sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani, omissando i dati sensibili.

Spese di lite compensate. Dichiaro chiusa la procedura. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Trani, 10 agosto 2026

Il GD dott. Antonio Lacatena

